

Nell'anno in rassegna, le misure di controllo delle esportazioni e le misure di embargo si sono più che mai concentrate negli sforzi per trovare una risposta adeguata alla politica nucleare iraniana. Le risoluzioni 1737 e 1747 del Consiglio di sicurezza dell'ONU vietano del tutto o autorizzano solamente dopo rigorose verifiche le esportazioni in Iran di beni che possono essere utilizzati per la produzione di armi nucleari o di missili balistici. Nel contempo, per la prima volta imprese e persone implicate nella proliferazione di armi di distruzione di massa sono state oggetto di sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Poiché anche l'anno scorso l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) non è stata in grado di rilasciare all'Iran un attestato che dia atto senza riserve di una cooperazione con essa, la politica di controllo delle esportazioni svizzera rimane caratterizzata da grande prudenza anche riguardo alla fornitura all'Iran di beni non sottoposti a controllo.

Il 27 luglio 2007, dopo duri negoziati, gli Stati Uniti e l'India hanno concluso un accordo di cooperazione nel settore nucleare civile. In virtù dell'accordo, che dev'essere ancora approvato dal Congresso americano e dal Governo indiano, l'India si impegna a procedere a una separazione tra i suoi impianti nucleari militari e civili e ad assoggettare questi ultimi a un accordo di garanzia («safeguard») con l'AIEA. Gli Stati Uniti si impegnano al tempo stesso a conseguire un'intesa nel quadro del Gruppo dei fornitori nucleari (NSG) in base alla quale possano essere forniti all'India beni nucleari specifici controllati da tale regime, sebbene quest'ultima non abbia aderito al Trattato di non proliferazione (TNP/NPT) e non soddisfi la condizione di fornitura NSG in materia di garanzie generalizzate («Full-scope safeguards»). Non è chiaro quando entrerà in vigore l'accordo tra gli Stati Uniti e l'India, poiché in questo Paese vi è una forte opposizione contro questa collaborazione con gli Stati Uniti.

9.1 Misure contro la proliferazione di beni utilizzabili per la produzione di armi di distruzione di massa, dei loro sistemi vettori e di armi convenzionali

9.1.1 Controllo dei beni soggetti ad autorizzazione

Sono soggetti ad autorizzazione i beni menzionati negli allegati dell'ordinanza del 25 giugno 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1), che elencano i beni soggetti ai quattro regimi di controllo delle esportazioni⁴⁷ e i prodotti chimici che ricadono sotto l'ordinanza del 3 settembre 1997 sul controllo dei composti chimici (OCCC; RS 946.202.21). Gli aggiornamenti degli elenchi di controllo deciso nel quadro dei regimi di controllo delle esportazioni sono regolarmente ripresi negli allegati dell'OBDI.

Nell'anno in rassegna, il valore dei beni autorizzati individualmente conformemente alla tabella qui di seguito (cfr. n. 9.1.3) è più che raddoppiato toccando 1,3 miliardi di franchi, risultato riconducibile all'ottima situazione congiunturale. Il valore complessivo di tutti i beni esportati con autorizzazione è molto più elevato del suddetto importo, poiché esso non tiene conto dei beni che sono stati esportati verso i 29 Stati dell'allegato 4 OBDI 940 in base a un permesso generale di esportazione ordinario (PGO). Questi Stati assorbono l'80 per cento circa delle esportazioni svizzere.

Nel periodo in rassegna, sono state respinte sei domande d'esportazione, che riguardavano in particolare forniture destinate al Vicino e Medio Oriente.

Nel quadro dell'attuazione della CAC, hanno luogo in Svizzera a intervalli regolari ispezioni da parte di rappresentanti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC). Alla fine di ottobre dell'anno in rassegna erano state effettuate cinque ispezioni di questo tipo. Complessivamente, circa 50 imprese svizzere e il laboratorio di Spiez sono stati sottoposti alle ispezioni dell'OPAC e all'obbligo di dichiarare conformemente alla CAC la fabbricazione, lo stoccaggio, il trattamento, l'importazione e l'esportazione di prodotti chimici soggetti a controllo.

9.1.2 Controllo dei beni soggetti a dichiarazione

Secondo l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, gli esportatori hanno tra l'altro l'obbligo di dichiarare alla SECO la prevista esportazione di beni non soggetti al regime d'autorizzazione, se sanno che tali beni sono destinati – o potrebbero esserlo – allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di armi di distruzione di massa o di loro sistemi vettori. Questa clausola, detta «*catch all*» (obbligo di dichiarazione secondo l'art. 4 OBDI) è applicabile anche quando la SECO segnala all'esportatore che i beni potrebbero essere utilizzati agli scopi menzionati. Il numero di beni che sono stati denunciati alle autorità che accordano le autorizzazioni in virtù di questa disposizione è aumentato negli ultimi anni e anche nell'anno in rassegna poiché per una parte sempre più elevata dei beni in questione sorgono domande sull'utilizzo da parte del destinatario finale. Si osserva un'analoga evoluzione anche negli Stati partner. Nel periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007 sono giunte complessivamente 32 dichiarazioni «*catch all*». In seguito la SECO ha

⁴⁷ Gruppo Australia/AG, Regime di non proliferazione nel settore nucleare/NSG, Regime di non proliferazione nel settore missilistico/MTCR e intesa di Wassenaar/WA.

rifiutato 17 esportazioni i cui destinatari erano situati nei Paesi del Vicino e Medio Oriente. Al pari di altri partner di differenti regimi di controllo delle esportazioni, la Svizzera rifiuta più esportazioni sulla base della clausola «*catch all*» di quante ne respinga sulla base di domande per beni soggetti ad autorizzazione. Evidentemente i servizi di approvvigionamento dei Paesi sospettati di proliferazione ripiegano sempre più su beni non sottoposti a controllo. Si potrà contrastare questa evoluzione soltanto informando le cerchie economiche interessate in Svizzera e rafforzando la collaborazione tra le altre autorità federali, in particolare con l'Amministrazione delle dogane e i servizi informazioni.

Nell'anno in rassegna, la SECO ha denunciato un'impresa svizzera al Ministero pubblico della Confederazione per violazione della normativa sul controllo dei beni.

9.1.3 **Dati di riferimento sulle esportazioni soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego**

Dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007 le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di dichiarazione, autorizzate o rifiutate in base all'OBDI e all'OCCC, sono state le seguenti:

Autorizzazioni¹	Numero	Valore (in mio. fr.)
– Settore nucleare (NSG):		
– beni nucleari propriamente detti	113	7,5
– beni a duplice impiego	463	248,1
– Beni a duplice impiego del settore delle armi chimiche e biologiche (AG)	280	49,5
– Beni a duplice impiego del settore missilistico (MTCR)	49	146,1
– Settore delle armi convenzionali (WA)		
– beni a duplice impiego	618	312,5
– beni militari specifici	178	534,8
– Armi (conformemente all'allegato 5 OBDI) ²	153	5,5
– Esplosivi (conformemente all'allegato 5 OBDI) ³	12	1,2
– Beni autorizzati in conformità con l'OCCC	23	1,9
Totale	1 889	1 307,1

Domande respinte	Numero	Valore (in fr.)
– nel quadro NSG	5	1 691 776
– nel quadro AG		
– nel quadro MTCR	1	146 130
– nel quadro WA		
– nel quadro della clausola « <i>catch all</i> »	17	4 994 572
Totale	23	6 832 478
Dichiarazioni secondo l'art. 4 OBDI (« <i>catch all</i> »)	32	–
Numero di autorizzazioni generali per l'esportazione⁴		
– Permesso generale ordinario (PGO secondo l'OBDI)	211	
– Permessi generali straordinari per l'esportazione (PGS secondo l'OBDI)	14	
– Autorizzazioni generali per l'esportazione (secondo l'OCCC)	12	
Totale	237	
Certificati d'importazione	640	
1	Talune autorizzazioni figurano due volte perché rientrano in due diversi regimi di controllo delle esportazioni.	
2	Armi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (legge del 20 giugno 1997 sulle armi; RS 514.54), ma non a un controllo internazionale.	
3	Esplosivi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (legge del 25 marzo 1997 sugli esplosivi; RS 941.41), ma non a un controllo internazionale.	
4	Si tratta di tutte le autorizzazioni generali per l'esportazione valide. La loro durata di validità è di due anni.	

9.2 Misure di embargo

9.2.1 Misure di embargo dell'ONU

Alla fine dell'anno in rassegna il DFE aveva aggiornato a dieci riprese (RU 2007 171, 2381, 2951, 3261, 3787, 4139, 4389, 4727, 5181, 6473) l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203). Le persone, i gruppi e gli enti che vi sono menzionati non devono essere riforniti di armamenti; i loro averi e le loro risorse economiche sono bloccati. Alla fine del 2007, in virtù di questa misura si trovavano congelati 36 conti di un valore complessivo di circa 20 milioni di franchi. Alle persone menzionate nell'allegato è inoltre vietato entrare in Svizzera e transitarvi. In base alla risoluzione 1730 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, le persone colpite dalle sanzioni possono fare pervenire una domanda di cancellazione dalla lista direttamente a un «*focal point*»

istituito presso il Segretariato ONU. In Svizzera sono state trasmesse al Tribunale federale due procedure giudiziarie miranti alla cancellazione di nomi nell'allegato 2 dell'ordinanza. Uno di questi ricorsi di diritto amministrativo è stato respinto il 14 novembre. Il Tribunale ha motivato la sua decisione spiegando che la Svizzera violerebbe gli obblighi previsti dallo Statuto dell'ONU se cancellasse arbitrariamente dall'allegato 2 dell'ordinanza il nome del ricorrente. Unicamente il comitato responsabile del Consiglio di sicurezza dell'ONU può decidere l'abrogazione delle sanzioni.

Il 14 febbraio il Consiglio federale ha approvato misure coercitive nei confronti dell'Iran. L'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6) attua le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 23 dicembre 2006 con la risoluzione 1737 e nella quale quest'ultimo esige dall'Iran che sospenda immediatamente tutte le attività in relazione con l'arricchimento dell'uranio e con la ripresa della preparazione di combustibile nucleare, nonché tutti i progetti concernenti l'acqua pesante. L'Iran potrebbe fare un uso illecito di tali attività per fabbricare armi nucleari.

L'ordinanza contiene un divieto di esportazione di beni e tecnologie specifici che potrebbero favorire il programma nucleare e missilistico iraniano. È altresì vietata l'acquisizione di simili prodotti o tecnologie in provenienza dalla Repubblica Islamica dell'Iran. Conformemente alla risoluzione 1737, non è vietata la fornitura di beni a duplice impiego nel settore nucleare, purché essi non siano destinati ad attività nei settori dell'arricchimento dell'uranio e della ripresa della preparazione o connesse a progetti concernenti l'acqua pesante. La fornitura di simili beni deve tuttavia essere notificata al comitato delle sanzioni dell'ONU e all'AIEA, ciò che la Svizzera ha fatto nel caso di una macchina utensile. Sono stati inoltre bloccati gli averi e le risorse economiche di dodici persone e dodici enti di nazionalità iraniana. Il 24 marzo il Consiglio di sicurezza ha inasprito le sanzioni nei confronti dell'Iran con la risoluzione 1747 (2007). Il 3 maggio 2007 il DFE ha perciò applicato restrizioni finanziarie nei confronti di 15 persone e 13 enti di nazionalità iraniana, tra cui la Bank Sepah e la Bank Sepah International (RU 2007 2047). Secondo la risoluzione 1737, possono essere accordate deroghe alle sanzioni finanziarie per i contratti conclusi o gli impegni assunti prima del 24 marzo. Per consentire pagamenti pendenti della Bank Sepah, la SECO ha rilasciato circa 90 autorizzazioni a varie banche svizzere per un ammontare di circa 100 milioni di franchi.

Il 16 maggio il Consiglio federale ha prorogato di tre anni, sino al 30 giugno 2010 (RU 2007 2789), la durata di validità dell'ordinanza del 18 maggio 2004 concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al *Development Fund for Iraq* (RS 946.206.1). In virtù di tale ordinanza, sono stati finora confiscati e trasferiti al *Development Fund for Iraq* circa 9 milioni di franchi. Sono pendenti al Tribunale federale ricorsi inerenti diverse procedure di confisca.

Conformemente alle istruzioni del comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU incaricato delle sanzioni nei confronti della Repubblica democratica del Congo, il 24 aprile 2007 (RU 2007 1807) il DFE ha inserito nell'allegato dell'ordinanza del 22 giugno 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RS 946.231.12) i nomi di due persone fisiche e di sei imprese i cui averi e le cui risorse economiche devono così essere bloccati; le due persone non devono più entrare in Svizzera. L'allegato è stato inoltre aggiornato a due riprese nel periodo in rassegna (RU 2007 511, 4757).

In applicazione delle pertinenti decisioni dell'ONU, dagli allegati dell'ordinanza del 19 gennaio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16) sono stati cancellati i nomi di due persone (RU 2007 237). L'allegato 1 contiene sanzioni finanziarie, l'allegato 2 un divieto di entrata e di transito. Il 30 maggio, in applicazione della risoluzione 1753 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio federale ha tolto il divieto di importazione e transito per i diamanti grezzi in provenienza dalla Liberia (RU 2007 2425).

In applicazione di decisioni dei competenti comitati dell'ONU incaricati delle sanzioni, sono stati aggiornati gli allegati dell'ordinanza del 25 maggio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RU 2007 4769; RS 946.231.18) e dell'ordinanza del 19 gennaio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio (RU 2007 233; RS 946.231.13).

Sono state mantenute senza modifiche l'ordinanza dell'8 dicembre 1997 che istituisce provvedimenti nei confronti della Sierra Leone (RS 946.209), l'ordinanza del 21 dicembre 2005 concernente le misure contro determinate persone in relazione all'attentato a Rafik Hariri (RS 946.231.10), l'ordinanza del 25 ottobre 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RS 946.231.127.6) e l'ordinanza del 1° novembre 2006 che istituisce misure riguardanti il Libano (RS 946.231.148.9).

9.2.2 Misure di embargo dell'UE

Il 24 maggio il DFE ha cancellato i nomi di quattro persone dall'allegato 2 dell'ordinanza del 18 gennaio 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan (RU 2007 2427). Le persone elencate nell'allegato 2 non devono più entrare in Svizzera né transitarvi. Il 6 novembre sono state stralciate dall'allegato anche le rimanenti otto iscrizioni (RU 2007 5191). L'attenuamento delle sanzioni è avvenuto in conformità con le relative decisioni dell'UE.

Il 2 agosto il DFE ha aggiornato l'allegato 2 dell'ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2), aumentando le iscrizioni da 126 a 131 (RU 2007 3797). Nell'allegato 2 sono elencati i nomi di membri del governo, del partito ZANU (PF) e delle forze di sicurezza dello Zimbabwe. Gli averi e i valori patrimoniali di queste persone sono bloccati e a esse è vietato entrare in Svizzera. In virtù della suddetta ordinanza, in Svizzera sono attualmente bloccati due conti per circa 680 000 franchi.

Sempre il 2 agosto, il DFE ha aggiornato l'allegato 2 dell'ordinanza del 28 giugno 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5), con conseguente riduzione dell'elenco da 392 a 382 nomi (RU 2007 3813). Gli averi e i valori patrimoniali di queste persone sono bloccati e a esse è vietato entrare in Svizzera. In applicazione dell'ordinanza è bloccato un conto bancario per circa 730 000 franchi.

Nell'anno in rassegna, non hanno subito modifiche né l'ordinanza del 30 giugno 1999 che istituisce provvedimenti nei confronti di determinate persone dell'ex Repubblica federale di Jugoslavia (RS 946.207), né l'ordinanza del 28 giugno 2006 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9).

9.2.3

Misure relative ai «diamanti della guerra»

Sono state mantenute le misure in conformità con l'ordinanza del 29 novembre 2002 sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti, RS 946.231.11). La Svizzera attua così il sistema di certificazione del cosiddetto «processo di Kimberley», che si prefigge di impedire che i «diamanti della guerra» giungano sui mercati internazionali.

L'importazione e l'esportazione, l'immissione in depositi doganali e l'asportazione da depositi doganali di diamanti grezzi sono autorizzate soltanto se tali diamanti sono accompagnati dal certificato di un Paese partecipante al processo di Kimberley. Dopo che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha tolto l'embargo per i diamanti grezzi nei confronti della Liberia, il 4 maggio 2007 il Paese ha aderito al processo di Kimberley. Così oramai unicamente i diamanti grezzi provenienti dalla Costa d'Avorio sono toccati dalle sanzioni dell'ONU. In seguito all'adesione della Liberia e della Turchia e al reintegro della Repubblica del Congo, sono ora 74 gli Stati (tra i quali gli Stati membri della Comunità europea) che partecipano al processo di Kimberley, che in pratica controlla la totalità della produzione mondiale e del commercio di diamanti grezzi.

Tra il 1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 la Svizzera ha rilasciato 727 certificati per diamanti grezzi. Nello stesso periodo, il valore dei diamanti grezzi importati o immessi in depositi doganali ammontava a 1,39 miliardi di dollari (10,69 milioni di carati), mentre quella dei diamanti grezzi esportati o usciti dai depositi doganali ha raggiunto il valore di 1,65 miliardi di dollari (10,60 milioni di carati). In Svizzera, più del 95 per cento del commercio di diamanti grezzi passa dai depositi doganali.